

OGGETTO: Modello EAS per le variazioni 2018

*A cura del Dott. Antonio Sisca**

Nel seguente documento informativo si forniscono i principali elementi inerenti la scadenza (prossimo 1 aprile) relativa alla presentazione del c.d. Modello EAS nel caso di variazioni intervenute nel 2018.

Premessa

Il prossimo 1° aprile (essendo il 31 marzo domenica) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie per essi previste ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA e che nel 2018 hanno subito delle variazioni, sono tenuti a comunicare i nuovi dati attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS.

Si chiarisce che, in generale, il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente e che solo al verificarsi di variazioni nei dati precedentemente comunicati lo stesso va ripresentato entro il 31 di marzo dell'anno successivo. La prossima scadenza del 01.04.2019 riguarda solo l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione nel 2018 dei dati precedentemente comunicati.

Si evidenzia inoltre che a tal fine non tutte le variazioni dei dati sono rilevanti.

Modello EAS – Quando e cosa presentare

Il Mod EAS da presentare al 01.04.2019, non presenta novità rispetto agli anni scorsi.

Nel Mod EAS vanno quindi indicati:

- i dati anagrafici dell'ente e del relativo rappresentante legale;
- una serie di informazioni fornite quali dichiarazioni rese dal rappresentante legale.

Sono previste alcune specifiche esclusioni dall'obbligo di presentazione riguardanti, ad esempio, le associazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali; le ONLUS; le associazioni pro-loco che utilizzano il c.d. regime di cui alla L. 398/91; le associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciali.

Per alcuni Enti è prevista invece una compilazione semplificata del modello. Trattasi, in particolare,

ASSOCIAZIONE	REQUISITI
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Riconosciute dal CONI, se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale (diverse da quelle espressamente esonerate)
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello
Associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica	Iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura/Regione/Provincia autonoma ai sensi del DPR n. 361/2000
	Riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono preminente attività di religione

Associazioni religiose	e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
Movimenti e partiti politici	Tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo
Associazioni sindacali e di categoria	Rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001
Anci	Comprese le articolazioni territoriali
Associazioni riconosciute per lo svolgimento/promozione della ricerca scientifica	Individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)
Associazioni combattistiche e d'arma	Iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della Difesa

Come specificato nelle istruzioni del modello, non è necessario presentare un “nuovo” mod. EAS qualora la variazione riguardi:

- i dati anagrafici dell'ente non commerciale (Sezione “Dati relativi all'ente”) ovvero quelli del rappresentante legale (Sezione “Rappresentante legale”), posto che tali variazioni sono già state comunicate all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 (soggetto non titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (soggetto titolare di partita IVA);
- esclusivamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:

Punto	Descrizione
20	<p>Importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità.</p> <p>L'esonero dall'obbligo di (ri)presentazione del mod. EAS sussiste esclusivamente in caso di variazione degli “importi”. Così, ad esempio, non è necessario presentare un nuovo mod. EAS qualora nel “primo” modello l'ente abbia dichiarato di percepire proventi per € 15.000 e nel 2018 i proventi risultino pari a € 25.000.</p> <p>Il mod. EAS deve essere ripresentato qualora la variazione riguardi le altre informazioni richieste, in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> · all'incasso o meno di proventi per sponsorizzazione / pubblicità; ovvero · alla frequenza degli stessi (abituali / occasionali). <p>Qualora nel “primo” modello l'ente abbia dichiarato, barrando la casella “NO”, di non percepire i proventi in esame, e nel 2018 ne abbia ricevuti deve presentare un nuovo mod. EAS barrando la casella “abituamente” o “occasionalmente” e riportando il relativo importo.</p>
21	Importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi

23	Ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	Numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	Importi delle erogazioni liberali ricevute
31	Importi dei contributi pubblici ricevuti
33	Numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

L'omessa presentazione del mod. EAS si riflette sull'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali sopra indicate. Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, *“la presentazione oltre i termini fissati non preclude all'ente di avvalersi del regime agevolato di non imponibilità dei corrispettivi / quote / contributi di cui agli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Pertanto, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS”*.

Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l'invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione denominata “Perdita dei requisiti”.

Il modello EAS deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, l'incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.

Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Perugia, 19 Marzo 2019

*A cura di **Antonio Sisca**, Dott. Commercialista – Revisore legale, consulente Cesvol Umbria per il servizio di supporto e assistenza specialistica su materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie.
info@studioprofessionaleperugia.it